

Milano, 27/03/2014

	AL DIRETTOR 2^ CASA RECLUSIONE (c.a. Dott. Massimo Parisi)	MILANO – BOLLATE
E, p.c.	AL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE (c.a. Cons. Riccardo TURRINI VITA)	ROMA
	AL DIRETTORE UFFICIO RELAZIONI SINDACALI (c.a. Dott.ssa Pierina CONTE)	ROMA
	AL PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (c.a. Dott. Aldo FABOZZI)	MILANO
	AL SEGRETARIO GENERALE O.S.A.P.P. (c.a. Dott. Leo BENEUCI)	ROMA
	AL V. SEGRETARIO GENERALE O.S.A.P.P. (c.a. Dott. Rino RAGUSO)	MILANO

Oggetto: Congedi Parentali/Congedi Straordinari ex art. 21 DPR 164/2002

L'OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Segreteria Regionale Distaccata, ha appreso in maniera informale dell'interpretazione della normativa in oggetto che codesta Direzione da riguardo alla concessione, o meglio al diniego rispetto a tale prospettiva, dei congedi straordinari previsti al relativo comma 1.

Sempre secondo quanto appreso, codesta A.D. non applicherebbe gli effetti ex art.21 comma 1 D.P.R. 164/2002 per quei casi in cui il coniuge del dipendente appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria ha già usufruito di mesi 6 di astensione facoltativa seppur retribuiti al 30% e quindi non avvalendosi della previsione normativa *de quo*.

La normativa a tutela della maternità e della paternità, contenuta nel d.lgs 151/2001, e, segnatamente, all'art. 34, stabilisce la spettanza di, si riporta testualmente, "un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di mesi 6". Con speciale riguardo alle Forze di Polizia, e quindi ivi compresa la Polizia Penitenziaria, l'art.21 DPR 164/2002 prevede, in deroga all'art.34 del d.lgs suddetto, che "al personale con i figli minori di anni 3 che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'art. 32, è concesso il

Via Cristina Belgioioso, 120 – 20157 MILANO

TEL 335.1086117 – FAX 178.2279046

www.osappbollate.it

E-mail: osappbollate@tiscali.it

 Gruppo Osapp Bollate

congedo straordinario sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto".

Con circolare interpretativa n.3568/6018 del 12/12/2001, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha stabilito che al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria spetta un massimo di quarantacinque giorni di congedo straordinario per il primo triennio di vita del bambino con previsione del trattamento economico per intero. Inoltre, in base alla circolare n.31592/51 del 02/09/2001, se il dipendente ha già fruito per intero (45 giorni) del periodo di congedo straordinario *de quo*, le ulteriori assenze pari a complessivi 6 mesi vanno computate come congedo parentale retribuito al 30%.

A chiarire ancora meglio la questione è il punto a2 della circolare 3568/6018 laddove si specifica che il trattamento pari al 30% della retribuzione è stabilito solo per periodi successivi, perciò ulteriori, rispetto a quello di quarantacinque giorni, per complessivi sei mesi, con riguardo ad entrambi i genitori, dai quali devono essere peraltro detratti quelli per astensione facoltativa, il che è come dire che al dipendente la retribuzione è dovuta per intero per quarantacinque giorni anche quando l'altro genitore abbia fruito di sei mesi di astensione facoltativa.

La scrivente o.s., *rebus sic stantibus*, invita codesta Direzione a rivisitare la propria interpretazione della norma la cui *ratio* è volta a tutelare la prole dei dipendenti.

Nelle more di cortese e solerte riscontro l'Osapp porge distinti saluti.

Il Segretario Regionale f.f. OSAPP

